

L'Autorità, nell'adunanza del 28 maggio 2014, ha approvato le presenti istruzioni con le quali intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2014.

A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo.

Sono tenuti al versamento del contributo le società di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio approvato - alla data della delibera dell'Autorità - superiore a 50 milioni di euro.

In forza del rinvio operato dall'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/1990 ai criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della medesima legge, per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

B. Misura del contributo.

Per l'anno 2014, il contributo è pari allo 0,06 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato dalle società di capitali alla data del 22 gennaio 2014.

Il contributo è determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio approvato alla data del 22 gennaio 2014, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

C. Modalità e termini di versamento del contributo.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2014, a partire dal 1° luglio 2014.

Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 000781 intestato a «Autorità Garante della concorrenza e del mercato» presso la Banca Nazionale del Lavoro identificato dal codice IBAN IT25 V010 0503 2390 0000 0000 781.

All'atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento.

L'avvenuto versamento dovrà essere comunicato all'Autorità entro e non oltre il 31 agosto 2014. Tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente l'apposito modello telematico pubblicato sul sito internet dell'Autorità, da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Autorità contributo.agcm@pec.agcm.it.

La sottoscrizione del modello si intende assolta dal legale rappresentante con l'utilizzo di una casella PEC per l'invio: le comunicazioni via e-mail provenienti da caselle di PEC equivalgono alle comunicazioni trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 31 luglio 2014 comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it.

14A04489

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 novembre 2013.

Integrazione alla delibera n. 1/2013, recante direttiva in materia di attuazione delle misure di compensazione fiscale previste dall'articolo 18, della legge n. 183/2011. (Delibera n. 72/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali che disciplinano le convenzioni autostradali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'art. 2, comma 83, così come modificato dall'art. 1, comma 1030, lettera b), punti 1 e 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2012), come modificato: dall'art. 42, commi 8 e 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; dall'art. 3-septies, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; dall'art. 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; dall'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; dall'art. 33, comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe, che ha previsto l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) presso questo Comitato, istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e ss.mm.ii., con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministeri interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in mate-



ria tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità;

Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 1 (*G.U.* n. 206/2013), con la quale questo Comitato - rilevato che l'art. 18 della citata legge n. 183/2011, come integrato dall'art. 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, introduce tra l'altro la possibilità di riconoscere le misure agevolative ivi previste al titolare di contratti di partenariato pubblico privato ex art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente - ha ritenuto opportuno, con riferimento alle infrastrutture strategiche di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, al fine di ridurre i rischi di eccessivi oneri per la finanza pubblica, esplicitare i requisiti, i criteri e le modalità di applicazione del predetto art. 18 con riferimento, sia alla determinazione dell'ammontare ed erogazione dell'agevolazione, sia alla eventuale rideterminazione della stessa agevolazione laddove migliorino le condizioni del mercato, favorendo un maggiore autofinanziamento;

Considerato che il documento tecnico approvato con la delibera da ultimo menzionata, rubricato «Linee guida per l'applicazione delle misure previste dall'art. 18 della legge 183/2011» (Linee guida), stabilisce, al punto 5.1, che il bando di gara da emanare per la realizzazione di infrastrutture da realizzare con i sopraccitati contratti di partenariato pubblico - privato deve prevedere che il contratto di concessione sia risolto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o di mancata sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro dodici mesi, decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo e che, in caso di risoluzione, al concessionario non spetta alcun rimborso a nessun titolo per le spese sostenute sino a tale data;

Considerato che il medesimo documento tecnico stabilisce, al punto 5.2, che il bando di gara da emanare per la realizzazione di infrastrutture con i sopraccitati contratti di partenariato pubblico - privato può prevedere che, qualora sia finanziabile solo uno o più stralci tecnicamente ed economicamente funzionali dell'intero progetto, il contratto di concessione rimarrà valido per la parte finanziata, facendo salva la facoltà del concedente di rimettere a gara la parte residua dell'opera, se, entro un congruo termine dall'approvazione del progetto definitivo dello stralcio funzionale, il concessionario non sia in grado di assicurare il completamento dell'intera opera;

Considerato che il NARS nel parere n. 7 del 6 novembre 2013, nel pronunziarsi in merito allo schema di convenzione concernente il «Corridoio di viabilità autostradale Dorsale centrale Civitavecchia - Orte - Mestre: tratta E45-E55 (collegamento autostradale Orte - Mestre)», ha ritenuto condivisibile la proposta del Ministero di settore

di riservare al concedente, nella rilevata ipotesi di approvazione, da parte di questo Comitato, di stralci tecnicamente ed economicamente funzionali del progetto definitivo che risultino ab origine sostenibili sotto il profilo economico e finanziario, la facoltà di procedere o meno alla caducazione dell'intera concessione se, entro un congruo termine dall'approvazione del progetto definitivo di detti stralci, il concessionario non sia in grado di assicurare la realizzazione dei lotti successivi, rilevando come tale soluzione risulti congrua ad assicurare il preminente interesse pubblico al completamento del collegamento in questione;

Considerato che il NARS ha rilevato che, pur apprendo la predetta soluzione coerente con i contenuti delle Linee guida, sarebbe opportuno, per evitare qualsiasi possibile divergenza interpretativa, che questo Comitato precisi i termini del punto 5.2 delle Linee guida stesse in combinato disposto del precedente punto 5.1;

Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS, in quanto il punto 5.2 delle Linee guida configura la revoca parziale della concessione come una mera facoltà del concedente, e ritenuto comunque di disciplinare esplicitamente tale fattispecie e integrare quindi in tal senso le predette Linee guida, anche nella considerazione che la possibilità di revocare l'intera concessione nella situazione esposta concorre a incentivare l'integrale realizzazione di opere di interesse strategico per la mobilità;


Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. b), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. «Decreto Fare»), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, là ove disciplinano la fattispecie della finanziabilità di alcuni lotti di un'opera da affidare in concessione, non precludono l'applicazione delle specifiche direttive che questo Comitato è chiamato ad emanare, ai sensi della normativa sopra richiamata, con riferimento alle infrastrutture strategiche da attuare mediante contratti di partenariato pubblico - privato assistiti dalle misure agevolative previste dalla normativa stessa;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 8 novembre 2013, n. 4527, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;



Delibera:

1. Il punto 5.2 dell'allegato 1 alla delibera n. 1/2013 è sostituito come segue: «5.2 Il bando di gara può prevedere che, qualora sia finanziabile solo uno o più stralci tecnicamente ed economicamente funzionali dell'intero progetto, il contratto di concessione rimarrà valido per la parte finanziata, facendo salva la facoltà del concedente di rimettere a gara la parte residua dell'opera, se, decorso un congruo termine dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio/i funzionale/i, da indicare nel bando di gara e comunque non superiore a tre anni, il concessionario non sia in grado di assicurare il completamento dell'intera opera.

Il bando di gara, in considerazione del carattere di particolare rilevanza strategica e impatto finanziario dell'opera, può invece rimettere al concedente la facoltà di procedere all'integrale caducazione della relativa concessione, rimettendo a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio/i funzionale/i immediatamente finanziabile/i, non sia attestata da primari istituti finanziari la sostenibilità economico-finanziaria degli stralci successivi. L'esercizio di tale facoltà deve essere effettuato dal concedente entro un congruo termine dalla scadenza del termine di cui sopra, da individuare nel bando di gara. Qualora il concedente non eserciti nei termini tale facoltà si applica la disciplina di cui al primo periodo.

Nell'ipotesi di cui al capoverso precedente, lo schema di convenzione da inserire tra la documentazione posta a base di gara dovrà disciplinare le modalità di determinazione e di corresponsione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario nel caso in cui il concedente proceda alla caducazione dell'intera concessione.

2. Qualora sia finanziabile solo uno o più stralci tecnicamente ed economicamente funzionali dell'intero progetto, le disposizioni di cui al punto 5.1 dell'allegato 1 alla delibera n. 1/2013 si applicano nell'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o di mancato reperimento di altre forme di copertura del costo per la realizzazione del primo/i stralcio/i tecnicamente ed economicamente funzionale/i approvato/i da questo Comitato.

Il termine di dodici mesi di cui al predetto punto 5.1 decorre dalla data di approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato.

Roma, 8 novembre 2013

Il vice Presidente: SACCOMANNI

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2014

*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, registrazione
Prev. n. 1830*

14A04495

DELIBERA 14 febbraio 2014.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007 - 2013. Delibera Cipe n. 62/2011, rettifica nella denominazione di alcuni interventi. (Delibera n. 15/2014).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione e, in particolare, l'art. 16 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge

